



NO 4116/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

FIN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Presidente -
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 20/01/2021 - CC

R.G.N. 21311/2019  
Romullo  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21311-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e DEL TERRITORIO, (C.F. (omissis) ), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis) ;

- *controricorrente* -

421  
21

avverso la sentenza n. 302/12/2019 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il  
22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.  
RAFFAELE CAPOZZI.

**RILEVATO**

**che** l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, di conferma di una sentenza della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso del contribuente (omissis) avverso il diniego di un'istanza di rimborso IRAP, da lui pagata per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per insussistenza dei presupposti di legge;

**CONSIDERATO**

**che** il ricorso è affidato **a due motivi;**

**che, con il primo motivo di ricorso,** l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era assolutamente priva di motivazione, essendo le argomentazioni svolte inidonee a rivelare la ratio decidendi; invero ogni autorità giudicante aveva l'obbligo di fornire un'adeguata e sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione adottata; al contrario la CTR si era limitata a riportare le argomentazioni prospettate dall'ufficio, assumendole in senso negativo e dunque come prove contrarie rispetto a quelle che in realtà esse avevano inteso rappresentare;

**che, con il secondo motivo di ricorso,** l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 comma 1 d.lgs. n. 446 del 1997 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'IRAP, risultava evidente in capo al contribuente, esercente la

professione di avvocato; invero il contribuente aveva percepito elevati compensi per la propria attività professionale (€ 100.065,00 nel 2009; € 84.486,00 nel 2010; € 119.627,00 nel 2011 ed € 121.463,00 nel 2012); aveva sostenuto in quegli anni spese notevoli (€ 47.680,00 nel 2009; € 46.979,00 nel 2010; € 94.778,00 nel 2011; € 86.210,00 nel 2012) ed aveva esercitato la sua attività in un locale esteso ben 100 mq; inoltre aveva svolto la propria attività attraverso la collaborazione e l'assistenza legale resa da società specializzate; e per utilizzo di lavoro altrui era da intendere non era solo quello prestato da lavoratori dipendente, ma anche quello prestato da soggetti terzi, in quanto anche il ricorso al lavoro di terzi integrava i presupposti dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; i costi elevati sostenuti dal contribuente deponevano a favore dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, tale da potenziare ed accrescere la capacità produttiva del contribuente; la sentenza impugnata non aveva poi tenuto conto del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui spettava al contribuente e non al fisco fornire la prova che la sua autonoma organizzazione non fosse tale da far luogo al pagamento dell'IRAP; ed in tal modo la CTR era incorsa nella violazione dell'art. 2697 cod. civ.;

**che** il contribuente (omissis) si è costituito con controricorso;

**che** il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate è infondato;

**che,** invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017), nel processo tributario, una sentenza della CTR intanto può ritenersi nulla per violazione artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ. in quanto sia

completamente carente in ordine all'illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un'autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto dalla parte appellante;

**che**, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di confermare quanto statuito dalla CTP in ordine all'insussistenza dei presupposti per ritenere che il contribuente, esercente la professione di avvocato, fosse tenuto al pagamento dell'IRAP negli anni in contestazione, avendo ritenuto, in modo succinto ma chiaro, che né l'ammontare elevato dei compensi percepiti, né la dimensione dello studio professionale, né il ricorso a consulenze esterne costituissero elementi dai quali desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione lavorativa, necessario presupposto per il pagamento dell'IRAP e che, inoltre, neppure poteva essere utilizzato allo scopo l'indizio costituito dalla sussistenza di beni strumentali di valore superiore al minimo indispensabile, per non essere stata indicata la sussistenza di beni strumentali esorbitanti in tal senso;

**che** è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso;

**che**, invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12079 del 2009; Cass. n. 10151 del 2010; Cass. n. 23761 del 2010; Cass. n. 22674 del 2014) è concorde nel ritenere che anche l'impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione; è pertanto soggetto all'IRAP il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della sua attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del medesimo di personale dipendente; e, nella specie, l'Agenzia delle entrate ha rilevato come il contribuente avesse svolto la sua professione di avvocato mediante l'impiego non occasionale di società

specializzate in infortunistica stradale, retribuite a percentuale, alle quali il contribuente aveva erogato, negli anni in contestazione, rilevanti compensi (€ 47.680,00 nel 2009; € 46.979,00 nel 2010; € 94.778,00 nel 2011; € 86.210,00 nel 2012); e non può dubitarsi che l'attività affidata a dette società sia strettamente collegata a quella oggetto della professione di avvocato svolta dal contribuente; ed ai fini dell'individuazione di un'organizzazione imprenditoriale, è da ritenere indifferente il mezzo giuridico con cui essa viene attuata, se cioè con personale dipendente, con società di servizi, ovvero tramite un'associazione professionale;

**che**, pertanto, respinto il primo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;


### **P.Q.M.**

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2021.

**II PRESIDENTE**

**dr. Roberto Giovanni CONTI**



DIS. DOT. GIANNI CONTI

09/01

17 FEB. 2021



Il Funzionario di Ufficio

Giulio Di ...  
